

ANTI INCENDI BOSCHIVI A.I.B. CALICE LIGURE ODV

STATUTO

PREMESSA: *L'organizzazione AIB CALICE LIGURE, si costituisce con atto notorio, rep.9221 raccolta n.607 in data 6 Marzo 1987, presso il Palazzo del Comune di Calice Ligure piazza Massa n.15, dott. Flavio Brundu con sede in Savona (SV), secondo il pieno spirito della legge n 266 del 11 agosto 1991, inserendo nello statuto l'assenza di fini di lucro, con struttura democratica e cariche associative elettive gratuite, come pure le prestazioni fornite dagli associati. La sede in Noli, (SV), via Repetto n.4. Ha un patrimonio iniziale interamente versato dai soci fondatori, ed è regolata da uno statuto allegato all'atto costitutivo. Successivamente nel corso dell'anno 1996 sulla scorta della L.R-15/1992 è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria nel settore ambientale, in quanto l'attività prevalente è la lotta agli incendi boschivi. Nell'anno 1998 l'organizzazione di volontariato è iscritta nel Registro Nazionale delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile con autorizzazione dell'uso dell'emblema del DPC.*

ANTI INCENDI BOSCHIVI A.I.B. CALICE LIGURE ODV

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo Settore denominata, ANTI INCENDI BOSCHIVI A.I.B. CALICE LIGURE ODV, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.lgs.117/2017, l'ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo ODV o locuzione "Organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di CALICE LIGURE, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2- FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.lgs.117/2017:

1. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n 225 e del D.lgs.1/2018 e successive modifiche.
Lettera Y, tutte le attività individuate in; soppressione e lotta attiva degli incendi boschivi, soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, **lettera D**, sono comprese quelle attività di formazione informazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, tutto ciò che riguarda attività di prevenzione ed educazione civica comprese gite con gli alunni finalizzate alla conoscenza della flora e della fauna del territorio.
3. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **lettera E**, e compresa la pulizia dei sentieri l'assistenza alle manifestazioni che abbiano interesse di tutela per il territorio boschivo.
4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART.3 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, condizione che siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai precedenti decreti applicativi del D.lgs.117/2017 e della normativa vigente.

ART.4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda dell'interessato se persona fisica, del rappresentante legale se persona giuridica. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
4. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della lettera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa ;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART.6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; gli enti associati partecipano attraverso un proprio delegato;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo.
3. Gli enti associati dell'organizzazione hanno il dovere di :
- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
 - Partecipare alle assemblee

ART. 7 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.8 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.lgs 117/2017
 - Organo di revisione e verifica nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.lgs.117/2017
2. Ai componenti degli organi sociali, ed eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - Nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - Delibera sull'esclusione degli associati
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
 - Approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo.
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea, tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs 117/2017
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alle quali risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche via mail, con preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre (3) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il Presidente e il vicepresidente
 - Amministra l'organizzazione
 - Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Propone all'assemblea attività diverse di cui all'art 3 del presente statuto
 - Predispone eventuali regolamenti interni e li sottopone all'assemblea
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - Propone attività diverse di cui l'articolo 3 e li sottopone alla delibera dell'assemblea
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche il presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri, a maggioranza di voti; il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori dei conti

2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – RISORSE

1. L'organizzazione trae risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti previsti dal D.lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.4 del D.lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs 117/2017.
 - libro associati
 - libro del consiglio direttivo
 - libro delle assemblee

ART.18 – RAPPORTI DI LAVORO

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16,17 e 33 del D.lgs 117/2017.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

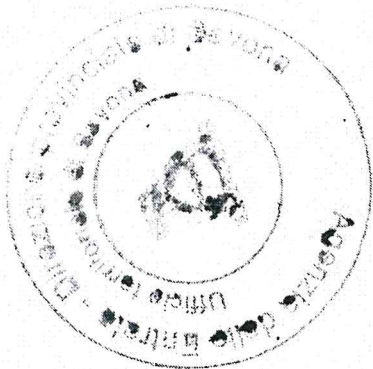
ART. 20 – STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.21 – (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

STATUTO COMPOSTO DA N. 7 FACCIALE



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 22/07/19 al n° 1536/B
Mod. 71/M Imposta sostitutiva art. 15 e segg. DPR 601/72

IL FUNZIONARIO
Manuela Barba

Manuela Barba